



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 50/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n.

7003/P del registro di segreteria, promosso dalla prof. *Omissis*,

nata a *Omissis* (*Omissis*) il *Omissis* ed ivi residente in via

Omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tinaglia, il

quale ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc, indica il seguente

indirizzo di p.e.c.: francesco.tinaglia@inpec.it

contro

-Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia – Ufficio I Ambito territoriale di Palermo

– Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Stenio” di Termini

Imerese, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

non costituito in giudizio;

-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S) - sede di

Termini Imerese (PA), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito, (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it);

-Ministero dell'Economia e delle Finanze (Commissione Medica di Verifica di Palermo) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il quale resiste in giudizio ai sensi dell'art. 158, comma 1, cgc.

per l'annullamento

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 363/2024 pubblicata il 5 dicembre 2024 non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 5 giugno 2025, l'avv. Gabriella Deplano su delega dell'avv. Francesco Tinaglia per l'appellante, e, per l'INPS, l'avvocato Silvia Eleonora Ragusa in sostituzione dell'avv. Tiziana G. Norrito. È altresì presente per il Ministero dell'Economia e delle finanze la dott.ssa Annamaria Fasone, delegata come in atti.

Nessuno comparso né presente per il Ministero dell'Istruzione e del merito.

Premesso in

FATTO

I. La Sig.ra *Omissis* adiva la Sezione di primo grado per

l'ottemperanza della sentenza n. 537/2023, con la quale si accertava il diritto della ricorrente a beneficiare della pensione di inabilità ex art. 2, co. 12 l. n. 335/1995 con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Detta sentenza affermava altresì la spettanza *“dei ratei arretrati, ossia le differenze (maggiori importi) tra i ratei pensionistici che le sono dovuti in base alla riconosciuta pensione di inabilità ex art. 2, co. 2 l. n. 335/1995 ed i ratei sin qui percepiti a titolo di pensione ordinaria erogata dall'INPS”* e che *“sugli arretrati sono dovuti dalla scadenza dei singoli ratei, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT”*.

II. L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere, avendo già dato esecuzione alla sentenza n. 537/2023; a tal fine, allegava l'atto di liquidazione della pensione, calcolata ai sensi dell'art. 2, co. 12, l. 335/1995 in regime di cumulo, con decorrenza 01.06.2022, in pagamento sulla rata di pensione di novembre 2024. Evidenziava, inoltre, che gli arretrati sarebbero stati disponibili non appena terminati gli adempimenti necessari e al netto di eventuali ritenute per somme corrisposte in precedenza e tassazione IRPEF.

III. All'udienza di discussione, la difesa della sig.ra Omissis si opponeva alla richiesta di controparte, siccome prematura rispetto ad un mero annuncio di futuro pagamento.

Il Giudice concedeva termine a parte ricorrente per precisare le

sue contestazioni e, su richiesta dell'INPS, un successivo termine per replicare.

Con nota difensiva del 22.10.2024, la sig.ra *Omissis* rilevava che mancavano i conteggi relativi agli interessi maturati e all'eventuale rivalutazione monetaria che, conseguentemente non erano stati corrisposti.

L'INPS, a sua volta depositava una nota difensiva datata 31.10.2024, nella quale si limitava ad affermare che *“A seguito delle note depositate da controparte il competente reparto ha rappresentato che dalle operazioni di conguaglio è emerso un credito di euro € 5.386,67 netti, oltre interessi pari ad euro € 496,42. I succitati importi saranno pagati a dicembre 2024”*.

Dalla documentazione allegata alle suddette note difensive, risulta che oltre alla detrazione di quanto percepito a titolo di pensione ordinaria, così come disposto dalla sentenza 537/2023 ed oltre alle ritenute fiscali e previdenziali, indubbiamente dovute, era stata operata anche una ritenuta di € 23.221,33 in quanto *“Segnalata dalla Sede”*.

Alla successiva udienza di discussione del giudizio di ottemperanza, la difesa della sig.ra *Omissis* contestava detta ritenuta in quanto non rientrante tra quelle che erano operabili secondo il giudicato formatosi sulla sentenza n. 537/2023 e chiedeva che fosse disposta la corretta ottemperanza a detta sentenza.

IV. Con la sentenza oggi appellata, il GM, respinta la richiesta

di cessazione della materia del contendere per opposizione del
ricorrente, dichiarava il ricorso inammissibile per sopravvenuta
carezza di interesse, con condanna dell'INPS alle spese di lite.

In particolare, osservava il GM che *“Per quanto di rilievo, INPS ha documentato in giudizio: la liquidazione, in favore della ricorrente, della pensione di inabilità riconosciutale all’esito del giudizio di cognizione; gli importi dovuti a conguaglio per la prestazione in discorso (cfr., in particolare, “dettaglio conguaglio”) - visto che la ricorrente nelle more del giudizio e dal momento di risoluzione del rapporto con l’Ente di appartenenza percepiva pensione ordinaria - nonché gli importi spettanti alla Omissis per interessi legali (496,42 euro, con evidente assorbimento della rivalutazione monetaria in ossequio alla statuizione sugli accessori contenuta nella sentenza n. 537/2023); la corresponsione di quanto dovuto, da ultimo, a mezzo del cedolino dicembre 2024”*.

Il primo decidente non ha ravvisato serie ragioni per escludere che l'INPS si fosse esattamente conformato alla sentenza ottemperanda, anche perché prive di persuasività e di specificità sarebbero state le contestazioni sollevate sul punto dalla ricorrente, a ciò onerata (Sez. app. Sicilia, n. 85/2017).

La contestata “trattenuta” di euro € 23.221,33 dall’importo lordo di pensione rappresenterebbe l’importo conguagliato da INPS in sede amministrativa ai fini del calcolo *“dare/avere” fra originario trattamento di quiescenza e nuova pensione di inabilità*

da accertamento giudiziale e questa operazione – rimasta priva di partita contestazione a proposito del suo ammontare – risulterebbe pienamente legittimata dalla sentenza ottemperanda. A proposito del calcolo degli interessi – su cui la ricorrente appuntava esclusivamente l'attenzione in seno alla nota di udienza del 22.10.2024, lamentandone però il mancato riconoscimento – lo stesso risulta inoppugnato, adesso, nel suo esatto ammontare, al pari della corresponsione attraverso il cedolino di dicembre 2024”.

V. Avverso tale statuizione insorge l'odierna appellante, la quale rassegna i seguenti tre profili di censura:

1. Violazione dell'art. 156, comma 3 c.g.c. – travisamento dei fatti

Nella sua memoria del 31.10.2024, l'INPS ha comunicato che dalle operazioni di conguaglio era emerso un credito di euro € 5.386,57 netti, oltre interessi pari ad euro € 496,42 e che gli importi sarebbero stati pagati a dicembre 2024.

Alcuna esplicitazione delle risultanze della documentazione ivi allegata sarebbe contenuta nella memoria al fine di provare l'esatto adempimento di quanto disposto dalla sentenza di merito.

Conseguentemente, la difesa della ricorrente non avrebbe potuto in maniera specifica contestare la trattenuta di € 23.221,33.

Inoltre, la sentenza appellata muove dal presupposto che la

trattenuta di euro € 23.221, 33 dall'importo lordo di pensione sarebbe *“frutto, evidentemente, del ricalcolo pensionistico astrattamente spettante alla ricorrente secondo i parametri ex art. 1, co. 12, L. 335/1995 (cfr. dettaglio conguaglio)”*.

Tale conclusione risulterebbe sconfessata in atti dalla memoria dell'INPS del 31.10.2024, nonché dai relativi allegati, dai quali emergerebbe che la trattenuta di € 23.221,33, operata su segnalazione della sede, non rappresenterebbe *“l'importo conguagliato da INPS in sede di amministrativa ai fini del calcolo dare/avere fra originario trattamento di quiescenza e nuova pensione di inabilità da accertamento giudiziale”*, come affermato in sentenza, bensì sarebbe frutto di un preteso debito della ricorrente nei confronti dell'INPS, con causale autonoma mai esplicitata.

2. Violazione dei principi fondamentali del giudizio di ottemperanza

AmMESSO e non concesso che l'INPS vantasse un credito di € 23.221,33 nei confronti della Sig.ra *Omissis*, questo avrebbe dovuto essere opposto in via riconvenzionale nel giudizio di merito e non nel giudizio di ottemperanza, che ha un oggetto limitato a quanto disposto nella sentenza di merito.

Poiché in detta sentenza era stata disposta soltanto la detrazione degli importi percepiti a titolo di pensione ordinaria, nel giudizio di ottemperanza non potevano trovare ingresso altre detrazioni, neanche laddove effettivamente dovute.

3. Inesistenza del credito dell'INPS nei confronti della Prof.ssa Omissis di €23.221,33.

Da informazioni orali acquisite presso la sede INPS, la trattenuta di € 23.221,33 operata nei suoi confronti corrisponderebbe agli importi percepiti a titolo di pensione di invalidità, in quanto tale provvidenza sarebbe incompatibile con la pensione di inabilità riconosciutale giudizialmente con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale assunto è illegittimo, in quanto la pensione di invalidità e quella di inabilità hanno natura diversa e sono cumulabili sempre che il reddito personale del richiedente non superi il limite di € 19.461,12, nella fattispecie mai superato (€ 15.769,65).

VI. In data 26 maggio 2025 è pervenuta memoria di costituzione dell'INPS a firma degli avv.ti Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Gramuglia, i quali concludono per la reiezione dell'appello, vinte le spese.

Non coglierebbe nel segno il primo motivo, avendo l'Istituto rappresentato gli elementi di fatto essenziali all'istruttoria della causa, rimettendo le valutazioni di diritto -consistenti in definitiva nella verifica dell'adempimento- al Giudice, in applicazione del principio per cui *iura novit curia*.

Per i restanti profili, la concessione del trattamento di inabilità assoluta ha contemplato la pensione di inabilità ordinaria fino a quel momento concessa: si tratterebbe dello sviluppo del

procedimento amministrativo che in parte qua avrebbe dovuto essere contestato con un prospetto di calcolo o una consulenza contabile.

Il procedimento amministrativo, infatti, prevede la liquidazione complessiva del trattamento e il conguaglio di quanto già corrisposto ad altro titolo, senza che si determini un credito per l'Istituto, per come prospettato dall'appellante. Lo stesso è a dirsi per l'ammontare degli interessi, che è stato tempestivamente comunicato da Inps.

In termini più generali, l'INPS eccepisce la genericità ed inammissibilità delle censure, che non indicano una specifica violazione di legge, facendo impreciso riferimento ai principi del processo di ottemperanza.

VII. All'odierna udienza del 5 giugno 2025, sono presenti l'avv. Gabriella Deplano su delega dell'avv. Francesco Tinaglia per l'appellante, e, per l'INPS, l'avvocato Silvia Eleonora Ragusa in sostituzione dell'avv. Tiziana G. Norrito. È altresì presente per il Ministero dell'Economia e delle finanze la dott.ssa Annamaria Fasone, delegata come in atti. Nessuno comparso né presente per il Ministero dell'Istruzione e del merito.

Presa la parola, l'avvocato Deplano si è riportata agli scritti difensivi e alla documentazione versata in atti, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Successivamente, ha preso la parola la dott.ssa Annamaria Fasone, costituitasi in udienza, la quale ha insistito per la

carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle finanze, peraltro già dichiarata anche dal primo giudice.

Da ultimo, l'avv. Ragusa, per l'INPS, ha insistito per il rigetto dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, osserva il Collegio che il MEF, non costituito in primo grado, si è costituito direttamente in udienza, e dunque ben oltre i termini di cui al combinato disposto degli artt. 191 e 156, comma 1, cgc.

Detto Ministero ha prodotto una memoria finalizzata esclusivamente ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e a chiedere l'estromissione dal giudizio. Rispetto a tale richiesta, ribadita verbalmente in udienza, le controparti non hanno formulato opposizioni.

Tale eccezione, ammissibile anche se tardiva in quanto mera difesa e non eccezione in senso stretto (Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793) e pertanto non soggetta alle decadenze di cui all'art. 156, comma 2, cgc (Corte dei conti, sez. II/A, n. 277/2022), deve essere accolta, tenuto conto, peraltro, che con la sentenza n. 537/2023, passata in giudicato, di cui si chiedeva l'ottemperanza, il GM aveva dichiarato estinto il giudizio nei confronti del MEF ex art.

110, comma 5, cgc, non avendo la ricorrente esteso il contraddittorio nei confronti di tale amministrazione.

In accoglimento dell'eccezione, va dunque disposta l'estromissione dal giudizio del MEF, alla quale, tuttavia, non consegue la refusione delle spese legali in suo favore, tenuto conto della natura della difesa esperita (senza patrocinio legale ex art. 158, comma 1, cgc) e della sua intempestività.

1.1 Per le medesime ragioni, non doveva essere evocato in giudizio neppure il Ministero dell'Istruzione e del merito, non costituitosi neanche nel presente grado, nei cui confronti era stata anche dichiarata estinta l'azione con sentenza n. 537/2023, passata in giudicato.

2. Con il gravame all'odierno esame, si censura la sentenza n. 363/2024, resa all'esito di un giudizio per l'ottemperanza della sentenza n. 537/2023, con la quale la quale era stato accertato il diritto della ricorrente a beneficiare della pensione di inabilità ex art. 2, co. 12 l. n. 335/1995 con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la spettanza *“dei ratei arretrati, ossia le differenze (maggiori importi) tra i ratei pensionistici che le sono dovuti in base alla riconosciuta pensione di inabilità ex art. 2, co. 2 l. n. 335/1995 ed i ratei sin qui percepiti a titolo di pensione ordinaria erogata dall'INPS”*, nonché sugli arretrati, dalla scadenza dei singoli ratei, *“gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT”*.

Costituitasi nel giudizio di ottemperanza, l'INPS, dopo iniziali rassicurazioni circa la liquidazione delle spettanze nel mese di novembre 2023, a seguito dell'opposizione del ricorrente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (non erano ancora state liquidate né le spettanze, né gli interessi), con nota del 31.10.2024 affermava che dalle operazioni di conguaglio era emerso un credito di euro € 5.386,67 netti, oltre interessi pari ad euro € 496,42 e che gli importi sarebbero stati pagati sulla mensilità di dicembre 2024.

Tuttavia, dalla documentazione allegata alle suddette note difensive, risultava che, in aggiunta alla detrazione di quanto percepito a titolo di pensione ordinaria, così come disposto dalla sentenza 537/2023 ed alle ritenute fiscali e previdenziali, era stata operata una ritenuta di euro 23.221,33, emergente dal dettaglio del conguaglio, in quanto "Segnalata dalla Sede".

Alla successiva udienza, la difesa della Sig.ra *Omissis* contestava detta ritenuta in quanto non rientrante tra quelle operabili secondo il giudicato formatosi sulla sentenza n. 537/2023 e chiedeva che fosse disposta la corretta ottemperanza a detta sentenza.

Il GM, riscontrato che risultava documentata la liquidazione, a dicembre 2024, della pensione di inabilità accertata nel giudizio di cognizione, al netto del conguaglio rispetto alla pensione ordinaria in godimento, nonché gli interessi legali (496,42 euro), respingeva la domanda di estinzione del giudizio per cessazione

della materia del contendere formulata dall'INPS per opposizione della controparte, ma dichiarava la carenza di interesse all'ulteriore coltivazione del ricorso, non ravvisando serie ragioni per escludere che INPS si fosse esattamente conformato alla sentenza ottemperanda.

Quanto alla contestata "trattenuta" di euro 23.221,33, il decidente la riteneva ascrivibile al conguaglio operato da INPS in sede amministrativa ai fini del calcolo "dare/avere" fra originario trattamento di quiescenza e nuova pensione di inabilità da accertamento giudiziale.

Siffatta operazione, non tempestivamente ed analiticamente contestata nel suo ammontare, sarebbe stata pienamente legittimata dalla ottemperanda sentenza.

4. Tanto premesso ai fini della ricostruzione fattuale, il Collegio, seguendo l'ordine logico di scrutinio delle questioni imposto dall'art. 101, comma 2, cgc, reputa sufficientemente circoscritte ed argomentate le censure in diritto sollevate dall'odierna appellante, in grado certamente di consentire l'esercizio dell'altro diritto di difesa - nella fattispecie pienamente esercitato - e di superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 190 cgc.

A tal fine, secondo consolidata giurisprudenza, cui si intende in questa sede dare continuità, "l'obbligo di specificare i motivi di gravame è adempiuto solo in presenza di una critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ovvero solo se vengono individuati gli errori logici e giuridici della medesima,

esplicitate le ragioni in base alle quali si richiede il riesame spiegando argomenti idonei a superare la motivazione della decisione oggetto di gravame, nei limiti della contestazione risultante dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado" (ex plurimis, sez. III/A n. 429/2021).

Tutti e tre i motivi di gravame interposti ripercorrono con sufficiente precisione e chiarezza i passaggi della sentenza censurata, circoscritti alla ritenuta di euro 23.221,33, illustrando le ragioni logico giuridiche a sostegno della non esatta ottemperanza alla sentenza n. 537/2023.

5. Nel merito, il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene l'appello fondato.

5.1 Coglie nel segno il primo motivo, con il quale si reputa erronea la considerazione del giudice di prime cure, laddove osserva che" *solo in sede di udienza, parte ricorrente ha lamentato genericamente la indebita trattenuta di euro 23.221,33 dall'importo lordo di pensione, a sua volta, pari ad euro € 34.886,81 e frutto, evidentemente, del ricalcolo pensionistico astrattamente spettante alla ricorrente secondo i parametri ex art. 1, co. 12, L. 335/1995 (cfr. dettaglio conguaglio)*".

È di tutta evidenza che alcuna "partita contestazione" era esigibile in capo al ricorrente rispetto alla ritenuta di euro 23.221,33, a decurtazione del credito netto originario inizialmente emerso (euro € 5.386,57, oltre interessi pari ad

euro € 496,42) e soprattutto rispetto alla quale l'INPS non ha chiarito in alcun modo il titolo legittimante e la natura, limitandosi ad indicare nel prospetto di dettaglio del conguaglio la seguente dicitura: "C14 D Segnalate dalla Sede".

Un'eventuale contestazione di tale voce da parte dell'odierno appellante avrebbe implicato, logicamente, una decriptazione del titolo della ritenuta operata, certamente non spettante alla parte che ne subiva gli effetti e che chiedeva la corretta ottemperanza di una sentenza, la quale ammetteva <<le differenze **(maggiori importi)** tra i ratei pensionistici che le sono dovuti in base alla riconosciuta pensione di inabilità ex art. 2, co. 2 l. n. 335/1995 ed i ratei sin qui percepiti a titolo di pensione ordinaria>>.

Come osservato dall'appellante, il riferimento al ricalcolo "secondo i parametri ex art. 1, co. 12, L. 335/1995" è frutto di una erronea supposizione del primo Giudice, che non trova riscontro nella documentazione in atti, in cui, semmai, l'INPS, inizialmente, aveva comunicato che "**dalle operazioni di conguaglio è emerso un credito di euro € 5.386,67 netti, oltre interessi pari ad euro € 496,42**" (nota INPS del 31.10.2024, in atti del giudizio di primo grado).

Tali circostanze, vista anche la presenza di un conguaglio a saldo negativo collidente con la res iudicata ("**maggiori importi**"), avrebbero certamente imposto, quantomeno, un approfondimento istruttorio reso nel contraddittorio tra le parti,

sulla natura e sulla correttezza della trattenuta di euro 23.221,33, peraltro emersa solo da produzione documentale postuma rispetto al termine di cui all'art. 156, comma 3, cgc, (come valorizzato nel motivo n. 2), a totale decurtazione dell'importo netto originariamente indicato.

Tale incombente istruttorio, tuttavia, contrariamente a quanto richiesto dall'appellante, non può essere disposto in questa sede, dal momento che la sentenza di primo grado è esitata in una pronuncia di mero rito, che ha (erroneamente) riscontrato la sopravvenuta carenza di una condizione dell'azione (interesse a ricorrere di cui all'art. 100 cpc e 7, comma 2, cgc).

6. Conclusivamente, in accoglimento dei primi due motivi di appello ed assorbite le questioni introdotte con il terzo, va dunque disposto l'annullamento della sentenza n. 363/2024, qui gravata, con conseguente rimessione ex art. 199, comma 2, cgc degli atti al primo giudice, in diversa composizione monocratica, per la prosecuzione del giudizio sul merito e per la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello, fatta salva la compensazione delle spese nei confronti della parte (MEF) estromessa in questa sede (cfr. sub 1).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiarata l'estromissione del MEF, in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di primo grado, ex

art. 199, comma 2, cgc, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio di merito e per la regolazione delle spese anche del presente grado.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

L'estensore	Il Presidente
--------------------	----------------------

<i>(dott. Francesco Albo)</i>	<i>(dott. Vincenzo Lo Presti)</i>
-------------------------------	-----------------------------------

Firma digitale	Firma digitale
----------------	----------------

Depositata in Segreteria. Palermo, 20/06/2025

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale